



**Sindacato Lavoratori Comunicazione** **Segreteria Regionale Puglia**

Via Vincenzo Calace, 4 - 70123 BARI tel. 080/5736207 – 02 – 70 - 49 fax 080/5736208  
<http://www.slccgilpuglia.com> e-mail: slccgilpuglia@tin.it

R.U.-R.I. Sud 1  
Dott. Legrottaglie Giovanni

e. p.c. Segreteria Nazionale SLC Cgil  
Roma

Oggetto: richiesta atto notorio ai fini ANF ( assegno nucleo familiare ).

Ci risulta che il punto amministrativo regionale, in ottemperanza a policy aziendali centrali, sta richiedendo ai fini del beneficio della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare in presenza di particolari situazioni ( separazione, convivenza ecc ) la certificazione dell'atto notorio in luogo della certificazione sostitutiva di certificazione prevista dal DPR 445/2000.

Il richiesto atto notorio dovrebbe essere rilasciato da un notaio o da un cancellerie del tribunale competente e comporta un notevole onere economico a carico del lavoratore o della lavoratrice interessata.

Vorremmo ricordare che il predetto DPR ha predisposto l'autocertificazione affinché l'interessato rediga e sottoscriva nel proprio interesse stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e **con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi**. Nel rapporto con un soggetto privato il ricorso all'autocertificazione è rimandato alla discrezionalità di quest'ultimo. La dichiarazione di autocertificazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori. L'art.46 D.P.R. n.445/00 "Dichiarazioni sostitutive di certificazioni" prevede i casi in cui si può ricorrere all'autocertificazione e specificatamente : *situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;*

*Inoltre giova ricordare che il prefato DPR prescrive che il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni.*

Al fine di evitare inutili conflittualità e ritardi nella corresponsione di un beneficio previsto dalle leggi in materia sono a chiedere un sollecito e dirimente chiarimento in merito.

Distinti saluti.

Bari, 2 novembre '15

Il coordinatore regionale  
Vito Battista